

# Decreto federale sull'iniziativa popolare «per il divieto di esportare materiale bellico»

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale  
bellico», depositata il 21 settembre 2007<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 2008<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 21 settembre 2007 «per il divieto di esportare materiale  
bellico» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il seguente tenore:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

*Art. 107 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> (La Confederazione) Sostiene e promuove gli sforzi internazionali nel settore del  
disarmo e del controllo degli armamenti.

*Art. 107a (nuovo)* Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali

<sup>1</sup> Sono vietati l'esportazione e il transito dei beni seguenti:

- a. materiale bellico, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni;
- b. beni militari speciali;
- c. beni immateriali, comprese le tecnologie, di importanza fondamentale per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di beni di cui alle lettere a e b, salvo che siano accessibili al pubblico o servano alla ricerca scientifica fondamentale.

<sup>2</sup> Sono esclusi dal divieto di esportazione e di transito gli apparecchi per lo sminamento umanitario nonché le armi da sport e le armi da caccia incontestabilmente

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2007 6565

<sup>3</sup> FF 2008 6609

ricognoscibili come tali e che in quella versione non siano anche armi da combattimento, e le relative munizioni.

<sup>3</sup> È esclusa dal divieto l'esportazione di beni di cui al capoverso 1 da parte di autorità federali, cantonali o comunali sempre che i beni restino di loro proprietà e siano utilizzati da chi presta servizio per loro conto, e vengano successivamente reimportati.

<sup>4</sup> La mediazione e il commercio di beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono vietati se il destinatario ha sede o domicilio all'estero.

## II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 8 (nuovo)*

*8. Disposizione transitoria dell'art. 107a  
(Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali)*

<sup>1</sup> La Confederazione sostiene, durante dieci anni dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» da parte del Popolo e dei Cantoni, le regioni e gli impiegati colpiti dalle conseguenze dei divieti di cui all'articolo 107a.

<sup>2</sup> Dopo l'accettazione degli articoli 107 capoverso 3 e 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non sono più rilasciate nuove autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 107a.

### **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.